***Allegato 2***

Gentile Direzione,  
ci riferiamo alla normativa in tema di collocamento mirato e, in particolare, all’interpretazione della previsione di legge relativa all’esclusione dalla base di computo del personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 che ha modificato l'articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999).  
  
Il Ministero del lavoro ha di recente precisato, attraverso una apposita FAQ, che “l'interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi, o effettuano investimenti in prevenzione”. Lo stesso Dicastero ha poi chiarito anche che “la norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero. Nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante" (L. n. 68/99, art. 5, comma 2)”.  
  
Nonostante la chiara lettera delle indicazioni ministeriali, sul territorio si rilevano interpretazioni differenti, che danno luogo anche a diversificate conclusioni in sede ispettiva.  
  
Vi preghiamo, quindi, di confermare – laddove condiviso – quanto già affermato dal Ministero del lavoro nel senso che:  
  
  
  
1. la previsione di cui alla legge n. 106/2011, art. 6, comma 2ter individua un’ipotesi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale;  
  
  
  
2. ne consegue che nessun contributo è dovuto a seguito della rideterminazione della base di computo, restando impregiudicata la richiesta di rimborso delle somme impropriamente versate a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011;  
  
  
  
3. il datore di lavoro autocertifica l’esclusione dalla base di computo di questo personale;  
  
  
  
4. il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione;  
  
  
  
5. nel prospetto informativo, l'esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura "Personale viaggiante/navigante”, tra le ipotesi di esclusione dalla base di computo.  
  
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono i migliori saluti.